



Il G.O.P.

*a scioglimento della riserva assunta provvede come di seguito*

**Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile**

in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, all'esito della odierna udienza, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile iscritta al n. 3903/2021 R.G. instaurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 702 bis c.p.c., vertente tra

[redacted] persona della sua procuratrice [redacted]

( avv. Alessandro Palmigiano )

Ricorrente

e :

COMUNE DI PALERMO

Resistente contumace

rilevato che la domanda formulata dall'odierno ricorrente integra richiesta di condanna del Comune di Palermo al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da [redacted] in conseguenza dell'allagamento che ha interessato nell'agosto e nell'ottobre del 2018 la villa di sua proprietà sita in Palermo, località Mondello, nella [redacted] occasione di abbondanti precipitazioni meteoriche;

osservato come l'invocazione di responsabilità dell'ente resistente *ex art. 2051 c.c.* tragga origine



da quanto emerso dalle risultanze della C.T.U. espletata in sede di procedura di A.T.P., attivata dalla [redacted] in cui si costituiva il Comune di Palermo;

considerati preliminarmente provati, in ragione delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel presente giudizio ([redacted] e [redacted]), sia gli eventi causativi dei danni, ossia gli allagamenti verificatisi nell'immobile di proprietà della [redacted] antomemo nella date del 21 e del 23 agosto 2018, sia i danni medesimi ( che hanno interessato pareti interni ed esterne dell'unità immobiliare, piscina, impianto elettrico, infissi, parquet, giardino, diversi beni mobili, come peraltro rilevabile dalla documentazione fotografica allegata alla menzionata C.T.U. acquisita agli atti );

ritenuto come la individuazione delle cause e, per l'effetto, della responsabilità dei danni lamentati da parte ricorrente possa essere risolta alle luce delle risultanze della predetta C.T.U., che in questa sede devono ritenersi condivisibili ( avendo l'esperto nominato, provveduto, previa effettuazione di apposito sopralluogo e rilievi fotografici, alla redazione di elaborato lineare e logicamente sviluppato ), secondo cui *"i fenomeni di allagamento...sono risultati riconducibili all'inadeguatezza del sistema di drenaggio urbano ad intercettare e smaltire, nel tratto stradale di interesse, le acque di scorrimento superficiale, di provenienza meteorica, attraverso il collettore fognario"*;

considerato che l'art. 2051 c.c., la cui operatività nel caso di specie è stata invocata da parte ricorrente, individua, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento dannoso, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito; che detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, di guisa che ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incumbendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito ( v. *ex multis* Cass. civ. n. 858/08, n. 21684/05 );

ritenuto sufficientemente assolto da parte dell'odierno ricorrente l'onere probatorio sullo stesso incumbente, alla luce delle risultanze peritali sopra richiamate, peraltro non oggetto di specifica contestazione da parte dell'ente né in sede cautelare, né nel presente giudizio ( stante la sua contumacia ) e, pertanto, acclarato quanto prospettato in punto di dinamismo causale dell'evento dannoso, ossia che gli allagamenti dell'immobile di proprietà [redacted] erano ascrivibili alla



inidoneità del sistema di drenaggio urbano;

rammentato che, nell'ottica dell'art. 2051 c.c., applicabile alle fattispecie, quali quella in esame, in cui coinvolta è la P.A. ( v. Cass. civ. nn. 3651 e 5445 del 2006 ), "custode" della cosa è il soggetto che su di essa eserciti l'"effettivo potere materiale" ( o "fisico": è orientamento costante della Suprema Corte; v. *ex multis* Cass. civ. n. 2301/95, Cass. civ. n. 1332/94 ) e che l'imputazione di responsabilità che la citata disposizione opera in via presuntiva, invero, muove proprio dalla considerazione che la produzione di un evento pregiudizievole oggettivamente riconducibile ad una "cosa", in quanto espressione delle sue potenzialità dannose, è fatto che solo chi sulla cosa medesima eserciti – 'effettivamente' – i poteri di vigilanza può evitare, con l'adozione delle misure idonee a neutralizzare le suddette potenzialità, sicché, laddove l'evento si verifichi, può presumersi che tali poteri di vigilanza non siano stati diligentemente esercitati;

rilevato che, in ragione delle superiori argomentazioni, gravava a tal punto sull'odierno resistente l'onere di dimostrare, in presenza della materiale riconducibilità sopra individuata, l'imputabilità di siffatti eventi a quello che si è definito "*atto di impulso causale*" estraneo alla sfera di controllo del custode, e quindi la loro imputabilità al "caso fortuito", al fatto colposo dello stesso danneggiato ovvero, ancora, al fatto colposo di soggetti terzi;

osservato come nella specie una simile prova non sia stata offerta al Tribunale, stante, peraltro, la contumacia dell'ente convenuto e che, pertanto, è il Comune di Palermo che va dichiarato responsabile dei danni subiti da parte attrice e, conseguentemente, condannato al ristoro dei medesimi;

ritenuto, con riguardo alle voci risarcitorie, come vadano liquidati, anche sulla scorta di quanto allegato e documentato da parte ricorrente, in favore della stessa i seguenti importi: € 11.900,91 ( al lordo dell'iva ) per gli interventi di ripristino degli ambienti ( secondo quanto calcolato dal C.T.U. ); € 9.940,00 per i danni relativi agli arredi e agli elettrodomestici ( così come evincesi dal nuovo contratto di locazione stipulato in relazione all'immobile per cui è causa dalla [redacted] e dal già conduttore [redacted] e registrato il 9.07.19, laddove la prima risarciva al secondo detta somma per i danni suindicati mediante decurtazione dal canone annuale di affitto ); € 19.090,00 ( come quantificati dal C.T.U. ) per gli interventi effettuati dalla ricorrente quale presidio difensivo ( realizzazione di vasche interrato di drenaggio, raccolta ed espulsione delle acque ) al fine di scongiurare il ripetersi di nuovi episodi di allagamento; € 11.700,00, quale importo corrispondente ai canoni di locazione perduti dalla data di risoluzione, intervenuta per le cause sopra descritte, del contratto stipulato dalla [redacted] dal conduttore [redacted] sino alla data della nuova locazione



( settembre 2018 – maggio 2019 );

considerato, pertanto, che il Comune di Palermo sarà tenuto al pagamento nei confronti di [REDACTED] della complessiva somma di € 52.630,91, oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo;

rilevato che le spese processuali ( ivi comprese quelle relative alla fase di A.T.P. ) seguono la soccombenza e vanno liquidate per come specificato in dispositivo;

**P. Q. M.**

ai sensi degli artt. 702 – *bis* e 702 – *ter* c.p.c.;

- condanna il Comune di Palermo al pagamento in favore [REDACTED] della complessiva somma di € 52.630,91, oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
- condanna parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio e della fase di A.T.P., da liquidarsi nell'intero in complessivi € 9.193,03, di cui € 2.193,03 per la fase di A.T.P. ed € 7.000,00 per la presente fase, oltre oneri accessori come per legge; oltre il rimborso delle spese afferenti alla C.T.U. espletata in sede di A.T.P. e liquidate come da decreto in atti.

Si comunichi.

Così deciso in Palermo il 6.04.2023.

Il Giudice

( *dott. Davide Romeo* )

